

Verso un nuovo “umanesimo risarcitorio” ?

Quale è il concetto e l'ambito di "approssimazione" valutativa medico legale del danno alla persona , che spesso in passato si è rimandava alla sola "esperienza " del singolo professionista?

Se da un lato l'evoluzione tecnico scientifica ha consentito di acquisire sempre piu' informazioni e parametrizzazioni clinico-strumentali idonee a trasferire una determinata realta' clinica in voci di " danno anatomo/psichico funzionale biologico " sempre piu' dettagliatamente definibili ed inquadrabili rispetto a determinati valori tabellari medi di riferimento (Barèmes) , le attuali prospettive di intervento tecnico specialistico in tema di " sofferenza correlata" impongono una nuova " forma mentis " del medico legale deputato a valutare il rapporto " qualitativo" di una determinata lesione/malattia e menomazione rispetto a differenti " parametri" condivisi , nel rispetto del criterio imprescindibile di " compatibilita'" valutativa tra quanto accertato e le relative ricadute " soggettive" sulla vita quotidiana che una qualsiasi persona che ha subito analoghe lesioni e che è costretto a convivere con analghe condizioni menomative

Se l'accertamento della " invalidita' temporanea e permanente biologica" impone al medico legale l'esclusiva posizione di " eseminatore" esterno degli elementi probatori clinico strumentali e documentali acquisiti e la successiva traduzione degli stessi in una determinata e motivata stima percentualistica di "danno anatomo e/o psichico funzionale , la valutazione degli aspetti " qualitativi " , cioè di presuntiva "sofferenza correlata" (che non ha alcun rapporto diretto col grado di IP accertato) necessita di una inversione della la posizione dell'accertatore che deve necessariamente partire dalla acquisizione delle dichiarazioni dello stesso " danneggiato " ed essere finalizzata - onde

consentire adeguate valutazioni presuntive (quindi di equilibrata approssimazione) ad una triplice verifica

- 1) La compatibilità del dato soggettivo rispetto alla oggettiva menomazione
- 2) L'inquadramento del dato " qualitativo " nel contesto di parametri condivisi (finalita' del prossimo gruppo di condivisione SIMLA sul danno alla persona)
- 3) La differenziazione tra " ricaduta soggettiva generica" nella comune quotidianita' e quindi comune a qualsiasi danneggiato di analoga eta e sesso

Cio' indipendentemente da specifici riferimenti, adottati dal danneggiato ,che non possono rientrare nell'apprezzamento medico legale , salvo preliminare verifica probatoria del Giudice o delle Parti

La stima del parametro " sofferenza correlata" si deve basare dunque su un criterio di " approssimazione motivata ", non soggetta alla sola " esperienza " del singolo specialista , ma condizionata in primis dall'apprezzamento di una determinata realta' documentale e menomativa e secondariamente rapportabile a specifici criteri di riferimento tecnicamente condivisi

D'altra parte la stima di un parametro " qualitativo " – soggetto sempre a contraddittorio tra le Parti– rappresenta l'unico mezzo per eliminare o comunque ridimensionare le possibili sperequazioni liquidative imposte dagli " automatismi" delle Tabelle di Liquidazione (sia quelle del Tribunale di Milano, sia quelle del Tribunale di Roma) , nel rispetto di un nuova ed equilibrata prospettiva risarcitoria che ponga effettivamente al centro " la persona" rispettando gli interessi sia del Creditore , sia del Debitore

Dott. Enrico Pedoja

Segretario Societa' Medico Legale Triveneta